

ACCORDO DI PROGRAMMA
PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
AMBITO QUARTU

TRIENNIO 2007-2009

Premesso che:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) all'articolo 19 individua il Piano di Zona quale strumento fondamentale per la realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali;
- la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (*Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio-assistenziali*.) all'articolo 20 individua nel Piano Locale Unitario di Servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
- l'articolo 15, comma 2, della già citata legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 prevede che la Regione emani apposite linee guida per la predisposizione dei PLUS;
- la Giunta Regionale, con determinazione n. 23/30 del 30 maggio 2006 ha emanato le Linee guida per la predisposizione dei PLUS;
- ai sensi dell'articolo 2 delle citate Linee guida, la Provincia di Cagliari, d'intesa con l'Azienda sanitaria locale n° 8 e con i Comuni dell'ambito, ha indetto in data 23 giugno 2006 la conferenza di servizi, che ha provveduto a definire l'assetto organizzativo, la composizione, gli ambiti di attività e le modalità di finanziamento del Gruppo tecnico di Plus (GtP);
- la Provincia di Cagliari, ai sensi dell'articolo 21 della già citata legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, ha indetto in data 1 agosto la conferenza di programmazione, d'intesa con l'Azienda sanitaria locale n° 8 e con i Comuni dell'ambito, e che, contestualmente, è stato dato avviso pubblico per invitare alla partecipazione i soggetti pubblici e privati attivi nel territorio di ambito;
- nella citata conferenza di programmazione, partendo dall'analisi e dalla discussione del *profilo d'ambito* predisposto dal gruppo tecnico di piano, sono state individuate le aree tematiche rilevanti per la corretta programmazione dei servizi alla persona per il triennio 2007-2009 (sofferenza mentale; continuità dell'assistenza; adolescenti giovani e dipendenze, immigrazione; disabilità; anziani; famiglia minori e donne), aree tematiche per le quali la conferenza di programmazione ha ritenuto di dovere attivare specifici momenti di approfondimento e di analisi;

- in linea con le indicazioni della conferenza di programmazione, il processo di elaborazione del PLUS 2007-2009 per l'ambito Quartu si è sviluppato attraverso l'attivazione di 7 tavoli tematici, ai quali hanno dato un contributo fondamentale – in termini di individuazione dei bisogni, definizione delle priorità e messa a punto dei programmi di intervento.

Considerato che

- questa metodologia di lavoro, costantemente monitorata dalla conferenza di programmazione, ha consentito di procedere in piena coerenza con la filosofia di fondo della legge 23/2005, avviando un processo di pianificazione dei servizi alla persona basato sulla progressiva integrazione degli interventi e sulla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse complessivamente disponibili sul territorio;
- il processo di messa a punto del PLUS 2007-2009 per l'ambito di programmazione Quartu si è concluso in data 23 Novembre 2006 con l'approvazione del piano da parte della conferenza di programmazione;
- richiamato l'art. 16 della Legge Regionale 23/12/2005 n. 23 il quale prevede che per la costruzione di un sistema di responsabilità condivisa e al fine dell'integrazione degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari a livello d'Ambito i Comuni Associati e l'Azienda Sanitaria Locale competente predispongano e realizzino in forma congiunta il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona e al contempo stipulino appositi accordi e convenzioni con i quali disciplinare la realizzazione dei Livelli Essenziali Socio-Sanitari di Assistenza (D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.);

**Tutto ciò premesso e richiamato, le parti di
seguito rappresentate convengono quanto segue:**

Art. 1- Oggetto

La premessa e gli allegati (testo integrale del PLUS 2007-2009 per l'ambito Quartu) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Art. 2 – Finalità

Il PLUS ha come finalità di fondo la promozione del libero sviluppo della persona e del suo diritto di cittadinanza, che devono realizzarsi attraverso la sua piena partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale.

Art. 3 – Impegni delle parti

L'attuazione del presente accordo avviene ad opera dei singoli soggetti contraenti che si impegnano ad operare in modo condiviso e corresponsabile - secondo le rispettive competenze e con le modalità concordate - , per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei progetti previsti nel PLUS.

Per le finalità di cui all'art. 16 della L.R. n. 23 del 23/12/05 i Comuni dell'Ambito e l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 si impegnano, prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 dell'Azienda Sanitaria Locale suddetta, a stipulare gli accordi e le convenzioni con i quali verrà disciplinata la realizzazione dei Livelli Essenziali Socio-Sanitari di Assistenza (D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.).

Art. 4 – Intervento di altri soggetti

Possono concorrere alla realizzazione delle iniziative definite dal PLUS anche altri soggetti – diversi dai firmatari del presente accordo di programma – ai quali i contraenti riconoscono la facoltà di sottoscrivere appositi contratti di programma nei quali siano definiti i compiti e le condizioni della partecipazione.

Art. 5 – Risorse economiche del PLUS

Le risorse economiche attivate dal PLUS sono dettagliatamente indicate nell'apposita sezione del medesimo piano, alla quale si rinvia. In linea con quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23/2005, il PLUS ha durata triennale e sarà sottoposto ad aggiornamento economico-finanziario annuale. I soggetti contraenti si impegnano a far sì che gli impegni assunti siano coordinati con i propri strumenti di programmazione economica e finanziaria per le annualità 2007, 2008 e 2009.

Art. 6 – Durata

La durata del presente accordo è fissata in tre anni dalla sottoscrizione.

Art. 7 – Comuni Capofila delle azioni

In riferimento al PLUS approvato, le azioni condivise saranno assegnate per la gestione ai Comuni Capofila così ripartite:

AZIONE	Ente Capofila
CENTRO PROGRAMMAZIONE D'AMBITO	Comune di Quartu Sant'Elena
SERVIZIO INTEGRATO DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Comune di Quartu Sant'Elena
CENTRO DI PREVENZIONE E ACCOGLIENZA PER DONNE E MINORI MALTRATTATI	Comune di Quartu Sant'Elena
CARTA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI DELL'AMBITO QUARTU	Comune di Maracalagonis
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE A FAVORE DEGLI ANZIANI E DISABILI	Comune di Sinnai
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comune di Sinnai
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E SCOLASTICA E TERRITORIALE	Comune di Sinnai
INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI	Comune di Sinnai
ANIMAZIONE INTEGRATA ED EDUCATIVA DEL PARTEOLLA	Comune di Dolianova

Art. 8 – Modifiche ed aggiornamenti

In linea con quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23/2005 il PLUS potrà essere sottoposto a revisione o aggiornamento che in caso di modifiche di aspetti operativi e/o di dettaglio potranno essere effettuati tramite lo scambio di note. In caso di modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale, viceversa, verrà seguita la medesima procedura seguita per la stipula del presente accordo.

Art. 9 – Efficacia

L'accordo ha efficacia tra le parti dal giorno della sottoscrizione ed è opponibile ai terzi dal momento della pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della R.A.S.

Art. 10 - Monitoraggio e valutazione

I soggetti firmatari si impegnano a realizzare una costante azione di monitoraggio in ordine allo svolgimento delle attività ricadenti nel PLUS, secondo le modalità indicate nel capitolo *"Sistema di rilevazione di tipo integrato per il monitoraggio in itinere e la valutazione finale dei risultati"*

Nella valutazione finale si analizzeranno l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti e gli effetti prodotti dall'attuazione del programma.

Art. 11 – Collegio di verifica

Le parti convengono di istituire un Collegio per la verifica ed il controllo sull'attuazione del presente accordo di programma, composto dall'Assessore provinciale alle Politiche Sociali, che lo presiede e da altri sette membri scelti d'intesa dai soggetti sottoscrittori.

Il Collegio di verifica esercita poteri propulsivi, di controllo e di verifica in ordine all'adempimento del presente accordo. Si riunisce di norma due volte all'anno per l'esame dei report di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 10 e per l'espressione delle osservazioni e delle valutazioni sui medesimi, nonché per la valutazione di proposte in merito ad eventuali riorientamenti di attività. Il Collegio può essere convocato su richiesta di ciascuna delle parti, qualora, nell'attuazione del PLUS, insorgano difficoltà non risolvibili in sede tecnica.

Il Collegio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'attuazione del presente accordo di programma, e che non dovessero definirsi in via bonaria, verranno demandate alla decisione del Collegio di verifica di cui all'articolo 11, fatta salva la tutela dei diritti e degli interessi soggettivi, da garantirsi nel caso mediante idonea azione davanti alle competenti autorità giudiziarie.

Sottoscrivono il presente accordo di programma gli Enti, le Istituzioni e gli altri Soggetti attori/promotori/gestori dei servizi, interventi e progetti contenuti nel PLUS 2007-2009 dell'ambito Quartu

Art. 13 – Esercizio sostitutivo di responsabilità

Nel caso in cui si verificassero gravi inadempienze, valutate all'interno del Collegio di verifica, da parte dei soggetti firmatari, la Provincia indice un'apposita Conferenza di Servizi dei soggetti firmatari, al fine di definire le forme di esercizio sostitutivo di responsabilità.

Sottoscrivono il presente accordo di programma gli Enti, le Istituzioni e gli altri Soggetti attori/promotori/gestori dei servizi, interventi e progetti contenuti nel PLUS 2007-2009 dell'ambito Quartu

Quartu sant'Elena 23 Novembre 2006.

Per la Provincia di Cagliari

Per il Comune di Quartu.....

Per il Comune di Burcei.....

Per il Comune di Dolianova.....

Per il Comune di Donori.....

Per il Comune di Maracalagonis.....

Per il Comune di Serdiana.....

Per il Comune di Sinnai.....

Per il Comune di Soleminis.....

Per il Comune di Villasimius.....

Per la ASL 8